



CITTA' DI NICOTERA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
AREA AMMINISTRATIVA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

*Legge n. 431 del 9 dicembre 1999 art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Contributi per l'anno 2022 – Fondo e Competenza 2023*

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;

Considerato che la Regione Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006 regola tutte le procedure di assegnazione del contributo di che trattasi;

Visti:

- la nota della Regione della Calabria – lavori pubblici del 05/10/2022;
- il Decreto del 13 luglio 2022 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022*;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 607 del 23.12.2022 con la quale è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

Che **fino al 28.02.2023** i cittadini residenti nel Comune di Nicotera, conduttori di alloggio ad uso abitativo ed in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione corrisposti nell'anno 2022.

Le domande presentate entro il termine indicato, daranno titolo, qualora determineranno la collocazione in posizione utile nella graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° gennaio 2022 ovvero dalla data di registrazione del contratto se successiva. Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

Per l'anno 2022 l'accesso ai contributi del presente avviso è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/7/2021) rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, in ragione dell'emergenza

COVID-19. Nella fattispecie i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. L'ammontare del contributo concedibile agli aventi diritto è in misura proporzionale alla perdita di reddito. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Il contributo di che trattasi non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i. I Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 13 luglio 2022, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o nello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- 2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 3) Residenza nel Comune di Nicotera nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 4) *Per i richiedenti stranieri:* essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 133);
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio di ATERP a canone sociale;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità dell'alloggio;
- 9) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- 10) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00.
- 11) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul

valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A:	FASCIA B:
<p>Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;</p> <p>Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%</p>	<p>Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;</p> <p>Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00;</p> <p>Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%;</p>

- 12) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 35.000,00 per i richiedenti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. L'ammontare del contributo concedibile agli aventi diritto è in misura proporzionale alla perdita di reddito. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020

FASCIA C
<p>Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00</p> <p>Perdita reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.</p>

Il contributo per perdita di reddito IRPEF, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

- 13) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;*
 - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.*

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

- 14) La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità. Non sono efficaci:
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;*
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.*

2. NUCLEO FAMILIARE

I requisiti per l'accesso al contributo, tranne il requisito di cui al punto 2) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo, sono valutati con riferimento al nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente, per il quale è in corso un procedimento di separazione, può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare deve risultare dall'attestazione ISEE in corso di validità.

Per i nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica pari a zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno per il quale si chiede il contributo. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00

FASCIA B: Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00

FASCIA C: L'ammontare del contributo concedibile agli aventi diritto è in misura proporzionale alla perdita di reddito.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

6. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo di residenza, di posta elettronica ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura. Si precisa che le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Nicotera, pena esclusione delle stesse. Le domande, possono essere trasmesse attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.nicotera@asmepec.it ovvero a mezzo raccomandata a/r presso: "Comune Nicotera – Corso Umberto I – 89844 Nicotera (VV)" o

presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Nicotera **entro il termine perentorio del 28.02.2023**. Non verranno accettate domande pervenute oltre la scadenza.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

L'ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande, pervenute entro il termine indicato, verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente *art. 5 "Entità del contributo"*.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi. Gli interessati, entro tale termine, potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art.1 "*requisiti per l'accesso al contributo*" ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo, l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Nicotera.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente all'ammontare del fondo stesso.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del *D.P.R. n. 445/00* gli uffici comunali effettueranno idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese;

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Area Amministrativa del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Nicotera. Il Dirigente responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Nicotera, li 22/12/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Domenico Bovalina